

(N. 1217)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCHETTI, GOMBI, BITOSSÌ, GAIANI, GELMINI,
CERVELLATI, ZANARDI e IMPERIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1960

Modifica all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è noto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che perfezionava e modificava le preesistenti leggi della previdenza sociale, stabiliva, fra l'altro, la esclusione dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per le seguenti categorie:

1) impiegati la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superava le 800 lire;

2) operai, agenti ed impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai quali era garantito un particolare trattamento di quiescenza e di previdenza;

3) impiegati, agenti ed operai di aziende pubbliche, nonchè impiegati, agenti ed operai delle aziende esercenti i pubblici servizi e di quelle private ai quali sia garantita la stabilità dell'impiego.

Quattordici anni dopo la legge n. 264 del 29 aprile 1949 che emanava norme in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, estese a nuove categorie l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione, includendovi « ... b) gli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni che non hanno garantita la stabilità di impiego e senza alcun limite di retribuzione » (articolo 32 della legge citata).

Come si vede con tale disposizione, gli impiegati sono stati tutti assoggettati all'obbligo assicurativo contro la disoccupazione e l'unico motivo di esclusione viene ad essere rappresentato dalla stabilità dell'impiego. Purtroppo tale norma, positiva per gli impiegati, non è stata esplicitamente estesa anche agli agenti ed operai delle stesse amministrazioni che, di conseguenza, sono esclusi, dall'obbligo assicurativo contro la disoccu-

pazione pur senza avere la stabilità dell'impiego.

In altri termini, la sostituzione dell'articolo 38, punto 2) del regio decreto-legge 1827 del 4 ottobre 1935, con lettera *b*) dell'articolo 32 della legge del 29 aprile 1949, n. 264, ha avuto efficacia solo nei confronti degli impiegati e non anche dei salariati (agenti ed operai) dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Province, Comuni).

Tale esclusione non si giustifica nè sul piano giuridico, nè tanto meno su quello sociale ed umano in quanto colpisce ingiustamente una larga categoria di lavoratori ai quali ricorrono assai spesso le Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di lavori a ca-

rattere saltuario. Si può infatti affermare che l'assicurazione contro la disoccupazione interessa assai più che gli impiegati, i salariati che si trovano nella stessa condizione di non avere la stabilità di impiego e che inoltre sono di gran lunga più soggetti a periodi di disoccupazione ricorrente.

Per questi motivi si ritiene necessaria la modificazione dell'articolo 32, lettera *b*), della legge n. 264 del 29 aprile 1949, e si nutre fiducia che il disegno di legge sotto riportato e che tende ad estendere anche ai salariati delle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione, troverà l'unanime consenso degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 32, lettera *b*), della legge n. 264 del 29 aprile 1949 sono aggiunte le seguenti parole: « ... e ai salariati anche delle Amministrazioni pubbliche che si trovino nelle stesse condizioni ».